

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USELLINI, PIRO, BELLOCCHIO, SERRENTINO, GRILLO SALVATORE, VISCO, RUBINACCI, ROMITA, ROSINI, RAVASIO, CIAMPAGLIA, AULETA, COLUCCI, FARACE, VITO, RUSSO RAFFAELE, PELLIZZARI, ZANIBONI, PATRIA

Presentata il 21 dicembre 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, in materia di impiego di alcool denaturato in usi industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 19 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, prevede, fra l'altro, che l'amministrazione possa accordare l'esenzione dall'anzidetta imposta per lo spirito da impiegare in usi industriali, previa denaturazione. Il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, mentre all'articolo 3 istituiva un « diritto erariale normale » sugli alcoli in aggiunta all'imposta di fabbricazione, con il successivo articolo 4 per gli spiriti sottoposti a denaturazione ha confermato l'esenzione dall'imposta ed ha previsto un

diritto erariale speciale). Ulteriore conferma di tali agevolazioni si è poi avuta con l'articolo 4 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, il quale all'articolo 8 ha anche stabilito le condizioni e modalità che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni stesse, devono essere osservate dalle imprese che intendono impiegare alcoli denaturati in usi industriali, fra le quali quella di indicare nella domanda il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente. Infine, l'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415 (richiamato recentemente dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 luglio 1984, n. 408) esonerata dal pagamento anche del diritto erariale speciale se alla fine del ciclo produttivo nei prodotti finiti ottenuti dalle lavorazioni risulti presente non più del 2 per cento dell'alcole denaturato impiegato.

Tutto ciò premesso, è sorta incertezza circa le conseguenze che possono comportare, a carico delle imprese autorizzate ai sensi del citato articolo 8 del decreto-legge n. 1200 del 1948, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti per l'impiego di alcool denaturato, in particolare se l'amministrazione, per la parte di alcool denaturato utilizzato in eccedenza ai limiti anzidetti abbia titolo

al recupero dei tributi (imposta di fabbricazione e diritto erariale normale).

In proposito va osservato che se la custodia, il prelevamento e l'impiego dell'alcool denaturato sono avvenuti — come del resto la normativa vigente prescrive — sotto il controllo dell'amministrazione — la quale non può non accorgersi che i limiti previsti vengano superati — equivale in sostanza ad una modifica di aumento dei limiti stessi.

Per eliminare pertanto ogni dubbio sull'argomento, appare opportuna l'emissione della seguente norma interpretativa, che sancisca in modo chiaro ed univoco la infondatezza della pretesa tributaria nei casi di specie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, sempreché l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma secondo, della legge 28 marzo 1968, n. 415.